



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI DIRITTO PUBBLICO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO IN ITALIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 23 GIUGNO 2021

Art. x

ARTICOLO X

REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE

1. L'Organizzazione provvede affinché il personale impiegato presso l'Ufficio sia coperto da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale tramite enti assicurativi pubblici o privati della Repubblica italiana o di altro Stato, che prestino copertura nella Repubblica italiana, i cui termini devono essere portati a conoscenza delle competenti autorità italiane. L'assicurazione sanitaria copre anche i familiari facenti parte del nucleo familiare del personale impiegato presso l'Ufficio che non sia di cittadinanza italiana o che non abbia la residenza permanente nella Repubblica italiana.
2. L'Ufficio ed il suo personale sono esonerati da ogni contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani. Tuttavia, i membri del personale hanno la possibilità di contribuire al sistema previdenziale italiano su base volontaria e di conseguenza beneficiarne.
3. Accordi o intese complementari, a seconda dei casi, possono essere conclusi al fine di autorizzare i membri del personale o i loro familiari a beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.
4. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai familiari, a meno che non siano lavoratori subordinati o autonomi in Italia e abbiano diritto a percepire prestazioni previdenziali dalla Repubblica Italiana.

Versione in vigore dal 19 luglio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021
Estremi	Legge 12 luglio 2022, n. 94

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-94-2022/art-x>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it